

REGOLAMENTO

BORSE DI STUDIO

**RISERVATE AI SOCI, AI FIGLI DEI SOCI ED AI DIPENDENTI DELLA
BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO**

REVISIONE

REVISIONE	21 GIUGNO 2014
REVISIONE	22 LUGLIO 2016

Precisazioni

- il Regolamento è pubblicato sul **sito internet** della Banca **www.bccregalbuto.it** e con tale forma di pubblicità si intende nel tempo notificato a tutti i soci;
- il Bando è pubblicato sul **sito internet** della Banca nel mese di giugno di ogni anno e, pertanto, non vengono recapitate ai Soci comunicazioni scritte mentre a coloro che hanno già fornito o forniscono il proprio recapito telefonico è inviato un memo mediante sms;
- il Bando riporta la data di pubblicazione ed i termini ultimi di deposito della documentazione;
- la modulistica per la presentazione della domanda e quella per la eventuale autocertificazione sono disponibili sul **sito internet** della Banca oltre che presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione centrale e tutte le filiali della Banca.
- nel caso di frequenza di università straniera, occorre allegare alla domanda la tabella di comparazione dei voti applicata dall'Università di provenienza.

L'Ufficio di Segreteria è diposizione per ogni utile chiarimento:

0935911241 vincenza.campagna@regalbuto.bcc.it

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione di borse di studio ai soci, ai figli dei soci e dei dipendenti della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto.

Art. 2

(Attivazione delle borse)

L'attivazione delle borse avviene annualmente su fondi a ciò destinati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle disponibilità del *Fondo beneficenza e mutualità*.

Art. 3

(Bando)

Per il conferimento delle borse di studio viene emanato un apposito bando dal Direttore Generale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bando è reso pubblico ai Soci con avviso presso tutte le filiali e sul sito web della Banca.

Il bando è pubblicato nel mese di giugno di ciascun anno di attivazione, entro il giorno trenta.

art. 4

(Requisiti di ammissione)

I soci, i figli di soci o di dipendenti della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, che intendono partecipare alla selezione per l'assegnazione della borsa di studio, devono possedere, entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda, uno dei seguenti requisiti:

- a.** essere stati ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di I grado, con valutazione finale media non inferiore a 9,5/10;
- b.** essere stati ammessi alla classe seconda o terza della scuola secondaria di I grado con valutazione finale non inferiore a 8,5/10;
- c.** avere regolarmente conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (licenza media) con una votazione complessiva non inferiore a 8,00/10;
- d.** essere stati regolarmente promossi alla classe successiva della scuola secondaria di II grado con una votazione media finale non inferiore a 8,00/10;
- e.** avere regolarmente conseguito il diploma di maturità con votazione non inferiore a 90/100;

- f. essere studenti regolari di un corso di laurea di università italiana o straniera e avere acquisito, entro l'ultima sessione di esami ordinariamente fissata, almeno il 70% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio con una votazione media ponderata sulla base dei CFU non inferiore a 27/30 (i CFU sono relativi al solo anno accademico cui si riferisce la domanda di ammissione alla borsa di studio);
- g. avere conseguito in corso la laurea, o la laurea triennale, o un titolo equipollente, presso una università italiana o straniera con votazione finale non inferiore a 105/110;
- h. essere studenti regolari di un corso di laurea magistrale di università italiana o straniera e avere acquisito, entro l'ultima sessione di esami ordinariamente fissata, almeno il 70% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi con una votazione media ponderata sulla base dei CFU non inferiore a 27/30 (i CFU sono relativi al solo anno accademico cui si riferisce la domanda di ammissione alla borsa di studio);
- i. avere conseguito in corso la laurea magistrale, o un titolo equipollente, presso una università italiana o straniera con votazione finale non inferiore a 105/110;
- j. essere studenti regolari di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di università italiana o straniera e avere acquisito, entro l'ultima sessione di esami ordinariamente fissata, almeno il 70% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi con una votazione media ponderata sulla base dei CFU non inferiore a 27/30 (i CFU sono relativi al solo anno accademico cui si riferisce la domanda di ammissione alla borsa di studio);
- k. avere conseguito in corso la laurea magistrale, o un titolo equipollente, presso una università italiana o straniera con votazione finale non inferiore a 105/110;
- l. avere conseguito un master di I o di II livello presso una università italiana;
- m. avere conseguito un master presso una università straniera;
- n. essere dottorandi di ricerca senza borsa presso una università italiana o straniera, ed essere stati regolarmente ammessi all'anno di corso successivo;
- o. avere regolarmente conseguito il titolo di dottore di ricerca o un titolo equipollente presso una università italiana o straniera.

Si precisa che, per l'ultimo anno accademico, nel calcolare la soglia del 70% dei crediti universitari (CFU), devono escludersi quelli relativi alla prova finale (Tesi di Laurea).

Si precisa altresì che, nel caso di frequentazione di Università straniera, la domanda dovrà essere accompagnata dalla tabella di comparazione dei voti applicata dall'Università di provenienza.

E' ritenuto sussistente il requisito quando la laurea o il titolo equipollente è conseguito nell'anno successivo alla conclusione del relativo corso di studi, secondo il piano approvato dall'università.

Sono esclusi dal computo per la determinazione della votazione, valido ai fini dell'ammissione alla selezione, le materie di studio il cui voto è espresso mediante "giudizio sintetico/discorsivo" e quelle non previste dal piano di studi ordinario perché oggetto di attività formativa integrativa, salvo che tali fattispecie siano espressamente previste dal bando.

Sono ammessi alla selezione i soci, i figli di soci e di dipendenti della Banca che si trovano in tale status alla data di pubblicazione del bando e nell'anno scolastico/accademico relativo al bando stesso, ancorché iniziato ma ancora non concluso, assumendo a riferimento, quale termine ultimo, la data di conclusione delle eventuali prove di esame.

Art. 5

(Domanda di partecipazione)

La domanda di partecipazione deve pervenire alla Direzione Generale della Banca entro il termine ultimo indicato nel bando.

La domanda va compilata utilizzando esclusivamente l'apposito modello reso disponibile anche per via telematica tramite il sito web della Banca, e deve essere corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti.

La documentazione potrà essere prodotta anche in copia conforme all'originale autenticata da Pubblico Ufficiale o dal Personale della Banca a ciò delegato.

La documentazione potrà essere prodotta anche in copia conforme all'originale con relativa autodichiarazione, salva la riserva di accettazione che la Banca potrà sciogliere con ampia discrezionalità.

Nel caso in cui non si disponga della documentazione richiesta, l'aspirante potrà indicare il titolo posseduto e l'eventuale votazione conseguita con l'impegno a presentare, in ogni caso, la documentazione idonea entro i termini stabiliti dal successivo art. 8.

La domanda è accettata con riserva di verifica dei presupposti di ammissibilità e nel caso di dubbi interpretativi sulla loro sussistenza il Consiglio di Amministrazione decide discrezionalmente ed insindacabilmente, rendendo note all'interessato le motivazioni che hanno originato il rigetto della domanda.

Art. 6

(Commissione giudicatrice)

Contestualmente alla pubblicazione del bando, il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione giudicatrice composta dal Direttore Generale, che la presiede e da altri due componenti.

La Commissione giudicatrice è tenuta a completare i propri lavori entro quindici giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 7

(Borse di studio)

Di norma sono attivate annualmente le seguenti borse di studio:

TITOLO ACQUISITO (CFR. ART. 4)	ASPIRANTI
a	<p>Alunni della scuola primaria (dalla I alla V classe): Valutazione finale 10/10 da 9,5/10 a 9,9/10</p>
b	<p>Alunni della scuola secondaria di I^a grado (I e II classe) Valutazione finale 10/10 da 8,5/10 a 9,9/10</p>
c	<p>Alunni della scuola secondaria di I grado (licenza media) Valutazione 10/10 da 8,0/10 a 9,9/10</p>
d	<p>Alunni della scuola secondaria di II^a grado (I, II, III e IV classe) Valutazione 10/10 da 9,0/10 a 9,9/10 da 8,0/10 a 8,9/10</p>
e	<p>Alunni della scuola secondaria di II^a grado (diploma di maturità) Valutazione 100/100 da 90/100 a 99/100</p>

f	<p>Studenti universitari iscritti a un corso di laurea</p> <p>Valutazione media ponderata</p> <p>30/30</p> <p>da 29/30 a 29,9/30</p> <p>da 27/30 a 28,9/30</p>
g	<p>Laureati (laurea o laurea triennale)</p> <p>Voto di laurea</p> <p>110/110 lode</p> <p>110/110</p> <p>da 105/110 a 109/110</p>
h	<p>Studenti universitari iscritti ad un corso di laurea magistrale</p> <p>Valutazione media ponderata</p> <p>30/30</p> <p>da 29/30 a 29,9/30</p> <p>da 27/30 a 28,9/30</p>
i	<p>Laureati (laurea magistrale)</p> <p>Voto di laurea</p> <p>110/110 lode</p> <p>110/110</p> <p>da 105/110 a 109/110</p>
j	<p>Studenti universitari iscritti ad un corso di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico</p> <p>Valutazione media ponderata</p> <p>30/30</p> <p>da 29/30 a 29,9/30</p> <p>da 27/30 a 28,9/30</p>
k	<p>Laureati (laurea magistrale a ciclo unico)</p> <p>Voto di laurea</p> <p>110/110 lode</p> <p>110/110</p> <p>da 105/110 a 109/110</p>

l	Master (università italiana) Livello I II
m	Master (università straniera)
n	Dottorando di ricerca
o	Dottore di ricerca

Art. 8

(Selezione)

Le borse di studio sono conferite in base al criterio del merito. A parità di merito, prevale la minore età del candidato.

Nel caso in cui gli aspiranti dovessero risultare in soprannumero rispetto alle borse attivate, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la necessaria integrazione finanziaria ovvero di utilizzare le disponibilità eventualmente determinatesi in altre categorie.

L'elenco dei vincitori è pubblicato sul sito web della Banca con indicazione della classe di borsa assegnata. I vincitori saranno informati per le vie brevi o con lettera semplice ovvero con lettera raccomandata nel caso la domanda di ammissione sia stata presentata con riserva di deposito della documentazione comprovante la possidenza del requisito richiesto.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che non fanno pervenire all'ufficio competente, entro il decimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione, la documentazione necessaria per attestare il possesso dei requisiti richiesti al momento dell'emanazione del bando.